

## ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

**L'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. MONTANO"**, con sede in Via Berardi, nr. 9 – 75018 STIGLIANO C.F. 83000230777, in persona della Prof.ssa Michela Antonia Napolitano, nella sua qualità di Dirigente Scolastico (di seguito anche denominato **l'Istituto**)

E

La **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.**, con sede in Via Rombon, 11 – 20134 Milano C.F./P.IVA 10569621005 in persona di François Rafin, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito anche denominata **TEPIT**)

In seguito, congiuntamente definite come “le Parti”

### PREMESSO CHE

1. L'Istituto, nell'espletamento del Piano dell'Offerta Formativa declinato secondo le disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, intende sviluppare rapporti e sinergie con soggetti pubblico — privati, a vario titolo presenti sul territorio, al fine di valorizzare il percorso formativo proposto e il proprio ruolo sociale - istituzionale per il comprensorio territoriale;
2. "TEPIT", nell'ambito della politica di Sviluppo Sostenibile promossa sulla base del Codice di Comportamento del Gruppo, del proprio Codice Etico e della Carta Salute Sicurezza Ambiente e Qualità, auspica un partenariato durevole con le scuole che si trovano sul territorio della Concessione Gorgoglione.

Tanto premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:

### Art. 1

#### Premesse ed Allegati

Le premesse e gli "allegati" costituiscono parte integrante del presente accordo di partenariato (l'Accordo).

## **Art. 2**

### **Obiettivi e finalità dell'accordo**

L'Accordo ha lo scopo di promuovere e disciplinare il partenariato tra TEPIT e l'Istituto, al fine di:

- 2.1 Contribuire alla valorizzazione formativa degli studenti dell'Istituto;
- 2.2 Consentire alle nuove generazioni il rafforzamento delle competenze di base ed il supporto alla scuola per i servizi ritenuti essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche.

## **Art 3**

### **Termini e Modalità**

- 3.1 Al fine di dare esecuzione a quanto previsto all'interno del presente Accordo, l'Istituto sottoporrà a TEPIT una proposta progettuale ("Proposta"), entro il mese precedente all'inizio degli anni scolastici compresi nella "Durata" del presente Accordo.
- 3.2 Ogni Proposta dovrà essere sviluppata in coerenza al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e alle linee guida dei Comuni ricadenti nell'area della concessione Gorgoglione in materia d'istruzione e potrà riguardare tutti i plessi scolastici dell'Istituto purché ricadenti nell'area della concessione.

La Proposta riporterà, per ciascuna attività candidata, quanto segue:

- Descrizione delle attività (obiettivi / modalità di realizzazione);
- Indicatori dei benefici (numero di studenti e classi coinvolte);
- Piano finanziario di previsione / risorse umane necessarie ed eventuale compartecipazione di partners / finanziamenti ulteriori;
- Crono - programma delle attività.

- 3.3 TEPIT procederà a suo insindacabile giudizio alla valutazione della Proposta, al fine di definire le attività da sostenere e predisporre le risorse necessarie, quali, a titolo di esempio:
- Erogazione di contributi finanziari e/o fornitura di beni o servizi;
  - Prestazione di consulenza da parte di specialisti;
  - Studi e ricerche specialistiche sviluppate sul territorio, inerenti tematiche utili a sensibilizzare gli studenti alla conoscenza del proprio territorio e delle tematiche ambientali.
- 3.4 TEPIT, a propria insindacabile discrezione, potrà accettare e/o chiedere eventuali integrazioni e/o rifiutare la Proposta sulla base della compatibilità con le priorità e gli obiettivi della propria Politica di Sviluppo Sostenibile e delle risorse finanziarie assegnate all'asse Educazione.
- 3.5 L'accordo di attuazione della Proposta presentata nell'anno di riferimento ("Accordo di attuazione") consisterà nella sottoscrizione di un documento firmato dalle Parti, in persona dei firmatari del presente Accordo, descrittivo delle attività convenute, del crono programma, del piano finanziario, dei termini e delle modalità di realizzazione e di rendicontazione delle attività concordate.
- 3.6 In relazione a ciascun Accordo di attuazione sottoscritto, in ossequio a quanto sopra, una volta avviate le attività, Tepit potrà convocare l'Istituto al fine di verificare lo svolgimento delle attività ed eventualmente apportare opportune modifiche/migliorie.

#### **Art.4**

##### **Obblighi e Corrispettivi delle PARTI**

- 4.1 L'Istituto acconsente fin d'ora che, nell'attuazione dell'Accordo e nell'elaborazione di ogni Proposta costituiscano obbligazioni principali dell'Istituto le seguenti attività:

- Erogazione dei servizi e acquisto dei beni funzionali al Progetto, come indicati nell'Accordo di attuazione sottoscritto, secondo quanto prescritto all'art. 3.5;
- Obbligazione di risultato in merito alle attività sviluppate nell'ambito delle Proposte validate e trasfuse in Accordo di attuazione;
- Realizzazione delle attività nel rispetto di ogni norma di legge e della Policy anticorruzione di TEPIT;
- Assenso di TEPIT in merito alle modalità di pubblicazione del logo su eventuali supporti di comunicazione (locandine, manifesti, inviti etc...), tramite invio anticipato delle bozze via mail, nonché vigilanza sul rispetto di quanto sopra anche per conto di parti terze incaricate dall'Istituto;
- Predisposizione della "Relazione conclusiva del progetto", a titolo di rendicontazione finale, comprensiva di giustificativi contabili, entro il mese successivo al termine di ciascun anno Scolastico.

A fronte degli impegni assunti, TEPIT, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 si impegna a:

- 4.5 Corrispondere il contributo finanziario assegnato al Progetto, per mezzo di bonifico bancario, sul c/c (IBAN) IT89V0525680460000000249600, intestato all'Istituto R. Montano, ente pubblico dotato di codice fiscale 83000230777, e non soggetto ad IVA, sulla base del piano finanziario di previsione e le modalità definite nell'accordo di attuazione di cui al punto 3.5.

## **Art.5**

### **Durata**

- 5.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto che il presente accordo di partenariato ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019, salvo nel caso di eventuali proroghe che TEPIT comunicherà formalmente all'Istituto.

- 5.2 A fronte dell'inadempimento da parte dell'Istituto agli obblighi assunti attraverso il presente Accordo e/o a ciascun Accordo di attuazione in rilievo, TEPIT potrà risolvere il presente Accordo ovvero l'Accordo d'attuazione e richiedere la restituzione del contributo erogato.
- 5.3 Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Accordo, le Parti fanno espresso rinvio a quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale in merito.

## **Art. 6**

### **Compliance**

- 6.1 Le Parti, in relazione all'Accordo e alla materia oggetto dello stesso, garantiscono che nessuno, per quanto di rispettiva conoscenza, ha effettuato o offerto ovvero effettuerà o offrirà pagamenti, regali, promesse o altri vantaggi, direttamente o per tramite di un familiare stretto o di altri intermediari, a o per l'uso di alcun pubblico ufficiale, ove tale pagamento, regalo, promessa o vantaggio abbia quale finalità quella di:
- Influenzare atti o decisioni di detto pubblico ufficiale;
  - Indurre detto pubblico ufficiale a compiere o omettere di compiere qualsivoglia atto in violazione dei propri doveri istituzionali;
  - Assicurare un vantaggio indebito;
  - Indurre detto pubblico ufficiale a sfruttare la propria influenza per influire su azioni o decisioni di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di un governo o di un'impresa pubblica.

## Art. 7

### Disposizioni finali

7.1 A tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- Istituto R. Montano – Via Berardi, nr. 9 – 75018 STIGLIANO (MT)
- Total E&P Italia SpA – Via Rombon, 11 – 20134 MILANO (MI)

7.2 Le Parti individuano di seguito la funzione/referente delle attività che sarà interlocutore principale, nell'ambito dell'accordo, per qualsiasi comunicazione concernente l'accordo stesso e l'espletamento delle attività che ne deriveranno:

- Per l'Istituto R. Montano: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela Antonia Napolitano – Via Berardi, nr. 9 – 75018 STIGLIANO (MT);
- Per Total E&P Italia Spa: il responsabile Rapporti con il territorio Ambrogio Laginestra, Via della Tecnica, n. 4 - 85100 POTENZA.


Il presente Accordo si compone di 7 articoli e 2 Allegati.

Potenza, il

Per l' Istituto R. Montano

Il Dirigente scolastico


Michela Antonia Napolitano



Per TOTAL E&P ITALIA SPA

L'Amministratore Delegato

François Rafin



ALLEGATI:

Codice di Comportamento del Gruppo  
Carta Salute Sicurezza Ambiente e Qualità